

**SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE
REGIONI A STATUTO ORDINARIO**

**Osservatorio legislativo interregionale
Roma 2- 3 dicembre 2004**

A cura di: Paola Garro – Consiglio regionale della Toscana
Claudia Parola – Consiglio regionale del Piemonte

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Sentenza: n. 307 del 21 ottobre 2004

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Materia: Diritto allo studio e all'istruzione – Sviluppo e diffusione della cultura favoriti con l'erogazione di contributi finanziari da parte dello Stato per l'acquisto di *personal computer*.

Limiti violati: articolo 117, commi secondo e terzo, Cost.; articolo 118 Cost., articolo 119, Cost.; principio costituzionale di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Regione Emilia-Romagna

Oggetto: Articolo 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), e articolo 4, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004)

Esito: Infondatezza della questione di legittimità costituzionale

Annotazioni: La Corte giudica legittimi gli incentivi economici disposti dallo Stato a favore di giovani o di soggetti aventi determinati requisiti di reddito per l'acquisto di *personal computer*, perché volti a favorire la diffusione della cultura informatica.

La Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'istituzione di fondi speciali destinati all'acquisto ed utilizzo di *personal computer*, respingendo i due ricorsi con cui la Regione Emilia-Romagna aveva censurato l'articolo 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003) e l'articolo 4, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004).

La prima delle disposizioni impugnate istituisce un fondo speciale, denominato «PC ai giovani», destinato a finanziare un progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri per incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici tra i giovani che compiono sedici anni nel 2003; essa dispone, inoltre, che il Ministro dell'economia e delle finanze emani, di concerto con quello per l'innovazione e le tecnologie, un decreto ministeriale, espressamente definito «di natura non regolamentare» con il quale siano stabilite le modalità di presentazione delle

istanze degli interessati nonché quelle di erogazione degli incentivi, prevedendo anche la possibilità di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione.

Il comma 9 dell'articolo 4 della legge finanziaria per il 2004 stabilisce che il fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 289 del 2002 sia destinato a finanziare un progetto, promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, volto a favorire l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici da parte dei giovani che compiono sedici anni nel corso del 2004, nonché la loro formazione. Stabilisce, altresì, che le modalità di attuazione del progetto e di erogazione dei benefici saranno disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con quello per l'innovazione e le tecnologie.

Il comma 10 prevede che, entro il limite di 30 milioni di euro, le risorse del fondo previsto dal comma 9 saranno adibite all'istituzione di un ulteriore fondo, denominato «PC alle famiglie», destinato, nell'ambito di un progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, a finanziare la concessione di un contributo in favore di quanti, avendo conseguito nell'anno 2002 un reddito non superiore a 15.000 euro, acquistino nell'anno 2004 un *personal computer* idoneo al collegamento ad "internet". Le modalità di attuazione di tale progetto saranno stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, che potrà anche prevedere la possibilità di avvalersi, al fine di cui sopra, della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione.

Le disposizioni denunciate violerebbero gli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione. Per la ricorrente, infatti, la disciplina ivi prevista, non essendo riconducibile a nessuna delle materie di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 117, sarebbe da ascrivere, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 Cost., alla competenza esclusiva delle Regioni. Inoltre, sebbene i decreti ministeriali siano espressamente definiti dalla legge "di natura non regolamentare", in realtà sarebbero veri e propri atti normativi, contenenti precetti generali ed astratti e dunque innovativi per l'ordinamento giuridico. Pertanto, la previsione in capo al Ministro dell'economia e delle finanze di poteri sostanzialmente normativi e al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie di poteri amministrativi in materia di competenza esclusiva regionale sarebbe lesiva della potestà legislativa ed amministrativa delle Regioni in quanto violerebbe i commi quarto e sesto dell'articolo 117 Cost.. In altri termini, le norme impugnate, istituendo fondi settoriali in una materia appartenente alla competenza esclusiva regionale violerebbero, in primo luogo, l'autonomia finanziaria delle Regioni; attribuendo al Ministro dell'economia e delle finanze ed a quello per l'innovazione e le tecnologie poteri normativi ed al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie poteri amministrativi relativamente alla gestione dei detti fondi, violerebbero, altresì, l'autonomia legislativa ed amministrativa delle Regioni. Sarebbe inoltre violato il principio di leale collaborazione, in quanto i poteri statali disciplinati dalle norme impugnate sarebbero esercitati senza la previsione di alcuna forma di coordinamento con le Regioni quale, ad esempio, la previa intesa con la "Conferenza Stato-Regioni".

Per i giudici delle leggi le questioni sono infondate poiché le norme denunciate si limitano a prevedere contributi finanziari, erogati dallo Stato con carattere di automaticità, a favore di soggetti individuati in base all'età o al reddito, per l'acquisto di *personal computer* e non sono accompagnate da alcuna disciplina sostanziale riconducibile a specifiche materie. Di conseguenza, simile previsione non è da ritenersi invasiva di competenze legislative regionali perché *"corrisponde a finalità di interesse generale, quale è lo sviluppo della cultura, nella specie attraverso l'uso dello strumento informatico, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 della Costituzione) anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni di cui all'art. 117 della Costituzione"* (punto 3.1 delle considerazioni in diritto).

Per la Corte non sussiste neanche la violazione dell'autonomia finanziaria regionale dal momento che, per alimentare i due fondi istituiti dalle norme censurate, l'articolo 27 della legge 289 del 2002 prevede il ricorso alle disponibilità residue del fondo istituito presso il Ministero del tesoro a garanzia dei crediti al consumo erogati dalle banche nell'ambito di un precedente programma di incentivazione della diffusione fra i giovani delle tecnologie informatiche; con esclusione, pertanto, di ogni riduzione degli ordinari stanziamenti destinati alle Regioni.

La Corte conclude affermando che *"alla stregua delle considerazioni che precedono si rivela (...) inconferente anche il riferimento al principio di leale collaborazione, non risultando nella fattispecie coinvolta alcuna potestà regionale"* (Ibidem).

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Sentenza:n. 308 del 13 ottobre 2004

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Materia: Diritto allo studio universitario – Prestiti fiduciari agli studenti capaci e meritevoli per il finanziamento degli studi

Limiti violati: Articolo 3, Cost., Articolo 97, Cost., articolo 117, quarto comma, Cost.; articolo 117 terzo comma, Cost (istruzione); articolo 118 Cost., articolo 119 Cost.; principi costituzionali di legalità sostanziale, uguaglianza, ragionevolezza e leale collaborazione.

Ricorrente/i: Regione Toscana, Regione Emilia-Romagna

Oggetto: Articolo 4, commi 99, 100, 101, 102 e 103, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004),

Esito: Accoglimento parziale

Annotazioni: La Corte ha dichiarato l'illegittimità parziale della disciplina dei prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi universitari prevista dalla legge finanziaria per il 2004, giudicandola non sufficientemente rispettosa delle competenze di natura concorrente di cui le Regioni sono titolari nella specifica materia dell'istruzione.

La disciplina *de qua* è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale con due ricorsi della Toscana e dell'Emilia-Romagna che hanno impugnato alcune disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), censurando, tra l'altro l'articolo 4, commi da 99 a 103. Le suddette disposizioni prevedono la concessione, agli studenti capaci e meritevoli, di prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi (comma 99) e l'istituzione, a tal fine, di un fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti concessi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari, ed utilizzabile anche per corrispondere contributi in conto interessi agli studenti privi di mezzi (comma 100). La legge prevede, inoltre, che il fondo sia gestito da Sviluppo Italia S.p.a., sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni (comma 101); che la relativa dotazione sia pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004 (comma 102); che sia abrogata, infine, la disciplina contenuta nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari) riguardanti il prestito d'onore (comma 103).

Le ricorrenti lamentavano, in primo luogo, la violazione del riparto di competenze legislative previsto dall'articolo 117 della Costituzione, ritenendo che il legislatore statale sia intervenuto, con normativa di dettaglio, in una materia di competenza regionale esclusiva, quale il diritto allo studio, o, al più, nella materia concorrente dell'istruzione.

La contestazione della Regione Toscana muoveva, in particolare, dalla considerazione che la disciplina delle modalità per la concessione dei prestiti d'onore, rimessa dallo Stato alle Regioni, è stata dalla stessa adottata con la legge regionale n. 7 del 2000 recante la disciplina del diritto allo studio universitario, successivamente attuata con il piano di settore approvato con la deliberazione consiliare n. 114 del 2002, per essere, infine, ridisciplinata con la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e con il relativo regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R. La normativa denunciata sostituisce il prestito d'onore con il prestito fiduciario attraverso l'istituzione di un apposito fondo gestito a livello statale; ma in tal modo violerebbe, secondo la ricorrente, l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, perché interverrebbe a disciplinare gli strumenti finalizzati a garantire il diritto allo studio, materia di esclusiva competenza regionale.

Anche a considerare la disciplina dell'erogazione del prestito fiduciario ascrivibile all'istruzione - materia di legislazione concorrente in cui spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato - questa sarebbe ugualmente lesiva delle competenze regionali poiché non costituisce un principio fondamentale, essendo piuttosto una normativa analitica, specifica e non cedevole, in contrasto, pertanto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Risulterebbe violato, in ogni caso, anche il principio di autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni. Secondo le ricorrenti, infatti, l'articolo 119 della Costituzione non consentirebbe, in materie spettanti in via esclusiva o concorrente alla disciplina regionale, interventi finanziari diretti dello Stato attraverso l'istituzione di fondi speciali, gestiti a livello centrale (o da organismi riferibili comunque allo Stato, come avverrebbe, nel caso di specie, con la gestione ad opera di Sviluppo Italia Spa). In altri termini, anziché la costituzione di un fondo settoriale di finanziamento gestito da organismi centrali, il rispetto dell'autonomia finanziaria ai sensi dell'articolo 119 Cost., esigerebbe il trasferimento dei finanziamenti direttamente alle Regioni senza vincoli di destinazione.

Per la Corte l'istituto del prestito fiduciario per il finanziamento degli studi, previsto dalle norme impugnate, si configura, sotto il profilo finanziario, quale nuova ipotesi di mutuo agevolato, finalizzato al finanziamento degli studi ed erogato dalle banche o dagli altri intermediari finanziari in favore di soggetti individuati in via generale dalla legge esclusivamente in funzione delle loro

particolari attitudini personali (studenti capaci e meritevoli). La regolamentazione dell'istituto, per quanto concerne l'istituzione stessa del fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari, spetta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, trattandosi di materia esclusivamente attinente alla disciplina dei mercati finanziari ed alla tutela del risparmio gestito dalle banche e dagli altri intermediari finanziari ed impiegato nelle suddette operazioni di mutuo. La previsione della concessione dei prestiti in favore degli studenti capaci e meritevoli deve, invece, qualificarsi quale mera disposizione di principio, legittimamente enunciata dal legislatore statale nella materia di potestà concorrente dell'istruzione. Alla luce della ricostruzione operata dalla Consulta consegue che le disposizioni relative alla definizione del prestito fiduciario ed alla istituzione del fondo -contenute nei commi 99, 100 e 102 dell'articolo 4 della legge 350 del 2003 - sono legittima espressione della potestà statale esclusiva e concorrente: non ledono, pertanto, le competenze legislative delle Regioni, né violano la loro autonomia finanziaria. Illegittima, invece, è la disciplina riguardante la gestione del fondo di garanzia perché interviene nella materia concorrente dell'istruzione senza lasciare alcun margine di intervento alle Regioni. Afferma la Corte che *"le modalità di utilizzo del fondo di garanzia - e, di riflesso, delle risorse messe a disposizione dal sistema bancario - attingono la materia della istruzione, di competenza concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, comportando scelte discrezionali relativamente ai criteri di individuazione degli studenti capaci e meritevoli e, quindi, alle stesse possibilità di accesso al prestito, costituente strumento di sostegno allo studio.*

Tale aspetto della disciplina non può, dunque, non comportare un diretto coinvolgimento delle Regioni, in quanto appunto titolari di potestà legislativa nella specifica materia" (punto 2.2 delle Considerazioni in diritto). La disposizione contenuta nel comma 101 dell'articolo 4 della legge 350 del 2003 affida, invece, la gestione del fondo ad una società interamente partecipata dallo Stato (Sviluppo Italia Spa) che opera «sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» ed è, pertanto, incostituzionale perché riserva ogni potere decisionale ad organi dello Stato, o ad enti ad esso comunque riferibili, assegnando alle Regioni un ruolo meramente consultivo. Il legislatore statale dovrà intervenire a modificare la disciplina nel senso indicato dalla Corte e solo da quel momento decorrerà l'abrogazione delle norme istitutive del prestito d'onore disposta dal comma 103, dichiarato anch'esso illegittimo nella parte in cui non prevede che l'abrogazione stessa decorra dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina sostitutiva dell'articolo 4, comma 101, della legge n. 350 del 2003.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Sentenza: n. 320 del 5 novembre 2004

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Materia: Istruzione – Tutela del lavoro – Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario - Autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni

Limiti violati: Articolo 117, terzo e quarto comma, Cost.; articolo 119 Cost.;

Ricorrente/i: Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Veneto

Oggetto: Articolo 30, commi 1, 2, 5 e 15 (*Disposizioni varie per le Regioni e della*) e articolo 91 (*Asili nido nei luoghi di lavoro*) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2003*)

Esito: Accoglimento parziale

Annotazioni: Respinte le altre censure, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dei primi cinque commi dell'art. 91 ribadendo che il legislatore statale, in materia di asili nido, può determinare solo i principi fondamentali ma non prevedere una disciplina dettagliata ed esaustiva, come, invece, si rinviene nella norma denunciata .

Il giudizio deciso con la sentenza in esame ha origine da tre ricorsi presentati dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto che, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2003*), hanno censurato, tra l'altro, i commi 1, 2, 5 e 15 dell'articolo 30 (*Disposizioni varie per le Regioni*) e l'articolo 91 (*Asili nido nei luoghi di lavoro*).

In particolare, l'articolo 30, comma 1, della legge finanziaria per il 2003, prevede che "al fine di avviare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e in attesa di definire le modalità per il passaggio al sistema di finanziamento attraverso la fiscalità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e con le amministrazioni statali interessate e d'intesa con la Conferenza unificata (...), procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle regioni per farli confluire in un fondo unico da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per

gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione d'intesa con la Conferenza unificata (...)" . Per le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna la disposizione *de qua* violerebbe, in primo luogo, l'articolo 119 della Costituzione. Infatti, la previsione di un procedimento di ricognizione dei trasferimenti erariali di parte corrente, di una loro successiva confluenza in un fondo unico, nonché della determinazione di criteri di riparto ad opera di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, configurerebbe un sistema di finanziamento regionale in contrasto con i principi di cui all'articolo 119 Cost., in quanto quest'ultimo riconoscerebbe alle Regioni autonomia finanziaria e di spesa non più dipendente e limitata dalla legislazione statale in materia di finanza pubblica, ma direttamente discendente dalle disposizioni costituzionali. La norma censurata violerebbe, altresì, il terzo comma dell'articolo 117 Cost., poiché eccederebbe i poteri legislativi statali in ordine alla determinazione dei principi fondamentali nella materia di legislazione concorrente denominata "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario".

L'articolo 30, comma 2, della legge n. 289 del 2002 regola il "fondo di offerta turistica" disciplinandone i criteri di riparto ad opera di organi statali. Per la Regione Emilia-Romagna tale la norma violerebbe, oltre che l'articolo 119 Cost., anche il quarto comma dell'articolo 117 Cost. poiché interviene nella materia "turismo" che, in quanto innominata, è ascrivibile nell'elenco aperto delle materie attribuite alla competenza regionale di tipo residuale generale.

Sempre la Regione Emilia-Romagna ha impugnato il comma 5 dell'articolo 30, che disciplina la ripartizione fra le Regioni dell'importo con cui far fronte alla perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, ritenendolo illegittimo poiché in relazione agli atti governativi di riparto prevede un coinvolgimento soltanto a livello consultivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, nonché il comma 15 del medesimo articolo la cui disciplina, prevedendo la nullità degli atti e dei contratti in violazione del divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, nonché l'eventuale irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico degli amministratori che abbiano assunto le relative delibere, lederebbe la potestà legislativa regionale di tipo residuale generale in tema di ordinamento del proprio personale.

Tutte e tre le Regioni hanno impugnato, infine, l'articolo 91 della legge n. 289 del 2002, che prevede e disciplina, come fondo ministeriale, un fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano servizi di asilo nido o micro-nidi. Per le ricorrenti, la materia degli asili nido sarebbe estranea a quelle di competenza esclusiva o concorrente dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo e terzo comma Cost., perché, in quanto riconducibile alla materia dei servizi sociali, apparterrebbe alla potestà residuale generale delle Regioni ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 Cost. Lo Stato, pertanto, non può disciplinare l'erogazione di finanziamenti trattandosi di materia non rientrante nella sua potestà. L'istituzione del fondo contrasterebbe, inoltre, anche con l'articolo 119 Cost. il quale non ammette l'istituzione di fondi a destinazione vincolata potendo lo Stato

solo trasferire le risorse finanziarie alle Regioni che provvederanno a disciplinare anche la procedure di erogazione delle stesse.

Il giudice delle leggi accoglie solo in parte i rilievi sollevati dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 91 nella parte in cui prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano servizi di asilo nido nei luoghi di lavoro (commi 1, 2, 3, 4 e 5) ed infondate le altre questioni sollevate.

Con riferimento, in particolare, alle censure mosse avverso il comma 1 dell'articolo 30, la Corte ricorda, ancora una volta, che la mancata attuazione dell'articolo 119 Cost., consente l'adozione da parte dello Stato di discipline parzialmente modificative, purché non peggiorative, della situazione preesistente, né contrastanti con i principi dell'autonomia finanziaria regionale quale configurata nel nuovo Titolo V, Parte II, della Costituzione. *Da questo punto di vista la disposizione oggetto del presente giudizio appare finalizzata ad introdurre in via transitoria una parziale razionalizzazione di alcuni tipi di trasferimenti erariali alle Regioni, inoltre con la previsione di un necessario consenso della Conferenza unificata sulle eventuali determinazioni governative* (Considerato in diritto n. 2). Per la Consulta, dunque, non è configurabile, nel caso di specie, alcun esercizio improprio della potestà legislativa statale perché si tratta di una disciplina transitoria in attesa dell'attuazione dell'articolo 119 Cost. Analoghe considerazioni valgono a respingere le censure sollevate nei confronti del comma 2 dell'articolo 30. Anche per questa norma, infatti, è escluso il contrasto con l'art. 119 Cost., dal momento che si limita a modificare – in termini non peggiorativi per l'autonomia finanziaria regionale, quale disciplinata in attesa dell'attuazione dell'art. 119 Cost. – le modalità di riparto del 30 per cento del fondo già disciplinato dall'art. 6 della legge n. 135 del 2001, senza prevedere nuove finalità per il fondo medesimo.

In relazione alla questione di costituzionalità del comma 5 dell'art. 30, la Corte dichiara cessata la materia del contendere, stante l'avvenuta attuazione della disposizione denunciata mediante due decreti ministeriali adottati con il parere unanime favorevole dei rappresentanti delle Regioni. Infondata è, invece, la questione sollevata con riferimento al comma 15 dell'art. 30: per la Corte, infatti, tale disposizione trova il suo fondamento nella potestà legislativa dello Stato di dare attuazione al sesto comma dell'art. 119 Cost. che vieta agli enti locali di ricorrere all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento. La norma impugnata, pertanto, è legittima perché prevede esclusivamente le sanzioni per il caso di violazione del divieto stabilito dall'art. 119, sesto comma, Cost.

In relazione alla questione di costituzionalità dell'art. 91 della legge n. 289 del 2002, la Corte richiama la precedente sentenza n. 370 del 2003 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 70, commi 1, 3 e 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), relativi all'istituzione, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e alla conseguente gestione da parte dello stesso ministero di un fondo per gli asili nido. Si ritiene utile ricordarne le argomentazioni seguite in quella sede dalla Consulta per la

quale, alla luce dell'evoluzione legislativa registrata in tema di asili nido, al servizio in esame deve essere riconosciuta una funzione educativa e formativa, oltre che una funzione di tutela del lavoro, in quanto servizio svolto ad agevolare i genitori lavoratori. Con la conseguenza che la disciplina degli asili nido non rientra tra le materie di esclusiva competenza legislativa dello Stato (*ex art. 117, secondo comma, Cost.*), né sarebbe, però, riconducibile alle materie che il quarto comma dell'art. 117, Cost. attribuisce alla competenza legislativa residuale generale delle regioni, ed in particolare alle materie dell'assistenza e dei servizi sociali. La Corte, affermata in via generale *"l'impossibilità di ricondurre un determinato oggetto di disciplina normativa all'ambito di applicazione affidato alla legislazione residuale delle Regioni ai sensi del comma quarto del medesimo art. 117, per il solo fatto che tale oggetto non sia immediatamente riferibile ad una delle materie elencate nei commi secondo e terzo dell'art. 117 della Costituzione"* (punto 4 del Considerato in diritto della sentenza n. 370 del 2003), utilizza un criterio di prevalenza per ricondurre la disciplina degli asili nido nell'ambito della materia dell'istruzione, sia pure nella fase pre-scolare del bambino, facendone rientrare comunque alcuni profili nella materia del lavoro. Entrambe le materie sono assegnate alla potestà legislativa concorrente, nell'ambito della quale spetta alle Regioni la potestà legislativa e la legge statale è abilitata solo alla determinazione dei relativi principi generali.

Richiamata la precedente giurisprudenza, il giudice delle leggi accoglie le censure e dichiara l'illegittimità dei primi cinque commi dell'art. 91 ribadendo che il legislatore statale, in materia di asili nido, può determinare solo i principi fondamentali ma non prevedere una disciplina dettagliata ed esaustiva, come, invece, si rinviene nella norma denunciata. *D'altra parte – conclude la Corte- il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni di cui all'art. 117 Cost., vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze* (Considerato in diritto n. 7).

La dichiarazione di incostituzionalità non colpisce il comma 6 dell'art. 91 che, in quanto mera norma di interpretazione autentica, non è lesiva della potestà legislativa delle Regioni.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Sentenza: n. 345 del 15 novembre 2004

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Materia: Acquisto beni e servizi – Tutela della concorrenza – Responsabilità amministrativa dei dipendenti regionali

Limiti violati: Articolo 117, quarto comma, Cost.;

Ricorrente/i: Regioni Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Emilia-Romagna, Veneto; Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto: Articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003*) come modificato dalla legge 1° agosto 2003, n. 212 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette da CONSIP s.p.a.*).

Esito: Infondatezza della questione di legittimità costituzionale

Annotazioni: La Corte respinge le censure sollevate nei confronti dei commi 1, 2, 4, 5 e 9 dell'art. 24 della legge n. 289 del 2002, ritenendo che là dove impongono la gara, fissano l'ambito soggettivo ed oggettivo di tale obbligo, limitano il ricorso alla trattativa privata e collegano alla violazione dell'obbligo sanzioni civili (nullità dei contratti) e forme di responsabilità, trovino fondamento, nei termini sopra riferiti, nella potestà dello Stato di regolare il mercato e di favorire rapporti concorrenziali nell'ambito dello stesso.

Oggetto del giudizio deciso con la sentenza in esame è l'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003) concernente l'“acquisto di beni e servizi” che è stato impugnato, unitamente ad altre numerose disposizioni della medesima legge la cui decisione è stata riservata a separate pronunce, dalle Regioni Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Emilia-Romagna e Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Le ricorrenti hanno proposto la questione di costituzionalità dell'articolo 24 nella sua interezza, o di taluni suoi commi, ritenendoli lesivi della propria competenza legislativa.

La disposizione denunciata prevede, accanto all'obbligo della gara comunitaria anche per appalti sotto soglia, ma comunque superiori a 50.000 euro (comma 1), ampie eccezioni soggettive ed oggettive, essendo esclusi da tale obbligo gli incarichi di progettazioni di cui alla legge quadro sui lavori pubblici, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le amministrazioni che facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP ovvero al mercato elettronico

della pubblica amministrazione nonché le cooperative sociali (comma 2). Prevede, inoltre, al comma 3, l'obbligo per le amministrazioni centrali dello Stato e per gli enti pubblici istituzionali di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP ed impone agli enti locali, qualora intendano procedere ad acquisti in maniera autonoma, di adottare come base d'asta al ribasso i prezzi delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP. La norma impugnata, al comma 4, sanziona con la nullità i contratti stipulati in violazione dell'obbligo di ricorrere alla gara comunitaria o dell'obbligo di utilizzare, in alternativa, le convenzioni quadro definite dalla CONSIP e prevede che delle obbligazioni derivanti dai medesimi contratti risponde il dipendente pubblico che li ha sottoscritti, che la stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa e che il danno erariale è valutato tenendo conto della differenza tra il prezzo previsto dalle convenzioni e quello indicato nel contratto. Il comma 5 limita il ricorso alla trattativa privata, anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa la consenta, a casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato e dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti. Per il comma 9 dell'articolo impugnato, infine, "le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le Regioni, norme di principio e di coordinamento".

Le Regioni lamentano, in primo luogo, la violazione dell'articolo 117 della Costituzione: la materia dell'acquisto di beni e servizi, non essendo ricompresa né tra le materie di competenza esclusiva statale né tra quelle di competenza concorrente, per le ricorrenti ricadrebbe nella propria competenza legislativa residuale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, Cost. Contestano, inoltre, che le ragioni di trasparenza e concorrenza, pur espressamente richiamate al comma 1, possano costituire titolo legittimante l'esercizio della potestà legislativa statale, dal momento che la norma censurata, in realtà, non avrebbe come oggetto immediato la tutela della concorrenza, intesa come disciplina dei mercati in senso proprio e degli interventi diretti a correggere fenomeni distorsivi degli stessi, bensì l'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche. Escludono, di conseguenza, che la disposizione impugnata possa trovare fondamento nella competenza del legislatore statale in materia di "tutela della concorrenza" *ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.*, e neanche nella materia "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario", di legislazione concorrente, sia perché, anche in questo caso, non sarebbe questo l'oggetto specifico della disposizione, sia perché la norma avrebbe contenuto di dettaglio e non di principio, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. La possibilità di inquadrare la norma nella materia "tutela della concorrenza", risulterebbe, inoltre, contraddetta dall'affermazione, contenuta nel comma 9, secondo cui le disposizioni dei commi 1, 2 e 5 costituiscono "norme di principio e coordinamento": invero, in quanto competente in via esclusiva, lo Stato dovrebbe disciplinare compiutamente la materia e non porre in essere "norme di principio e coordinamento". Rilevano che la qualificazione data dal comma 9 dell'art. 24 alle disposizioni dei commi 1, 2 e 5, quali "norme di principio e coordinamento", sarebbe diversa da quella prevista, in caso di competenza concorrente, dall'art. 117, terzo comma, Cost. che parla di "principi fondamentali": in tal modo, si introdurrebbe per le Regioni, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, un

limite ulteriore non contemplato dalla Costituzione. Le ricorrenti sostengono che nella fattispecie non si tratterebbe di norme di principio, bensì di norme di dettaglio che pongono puntuali obblighi e divieti, in quanto tali invasive della loro potestà legislativa costituzionalmente garantita. Infine, anche la responsabilità amministrativa del dipendente che sottoscrive un contratto in violazione degli obblighi di esperimento della gara ovvero dell'utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP, prevista dal comma 4 dell'articolo 24, non essendo ascrivibile a nessuna delle materie elencate nel secondo e nel terzo comma dell'art. 117 Cost., spetterebbe alla competenza esclusiva residuale delle Regioni, ai sensi del quarto dell'art. 117 Cost..

La Corte dà conto delle modifiche legislative intervenute successivamente alla proposizione dei ricorsi che hanno determinato l'abrogazione dell'articolo 24, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 (disposizione che consente ai partiti politici di aderire alle convenzioni della CONSIP) e dei commi 6-*bis* e 7 (disposizioni relative a modalità operative della CONSIP ed alla peculiare posizione dei servizi di informazione e sicurezza dello Stato) che non erano stati oggetto di impugnativa.

Alla luce del mutato quadro legislativo, la Regione Valle d'Aosta ha rinunciato ai suoi ricorsi; le Regioni Toscana, Emilia-Romagna ed Umbria e la Provincia autonoma di Bolzano hanno ritenuto cessata la materia del contendere per il venire meno del loro interesse ad una pronuncia di merito; diversamente ha ritenuto la Regione Veneto, per la quale, invece, l'abrogazione non retroattiva delle disposizioni impugnate non ha fatto venire meno di per sé l'attualità dell'interesse in relazione alle questioni poste, giacché queste disposizioni, abrogate *ex nunc* e non *ex tunc*, hanno comunque dispiegato effetti, sia pure per un breve arco temporale.

La tesi per cui la disciplina dell'acquisto di beni e servizi secondo procedure di evidenza pubblica rientrerebbe nella competenza residuale delle Regioni ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost., non essendo riconducibile a nessuna delle materie elencate nel secondo e nel terzo comma del medesimo articolo, è respinta dalla Corte per la quale, invece, il titolo di legittimazione dell'intervento legislativo è l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., dal momento che le procedure di evidenza pubblica, anche alla luce delle direttive comunitarie, hanno assunto un rilievo fondamentale proprio per la tutela della concorrenza tra i vari operatori interessati. Come già affermato in precedenti pronunce, la Consulta ricorda che la competenza prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., (secondo cui spetta allo Stato legiferare in via esclusiva in tema di tutela della concorrenza), costituisce una competenza trasversale che coinvolge più ambiti materiali, si caratterizza per la natura funzionale (individuando, più che degli oggetti, delle finalità in vista delle quali la potestà legislativa statale deve essere esercitata) e vale a legittimare l'intervento del legislatore statale anche su materie, sotto altri profili, di competenza regionale. L'intervento del legislatore statale in tale materia è legittimo se contenuto entro i limiti dei canoni di adeguatezza e proporzionalità. Infatti, se la norma statale imponesse una disciplina tanto dettagliata da risultare non proporzionata rispetto all'obiettivo della tutela della concorrenza costituirebbe una illegittima compressione dell'autonomia regionale.

Per la Consulta, l'estensione agli acquisti sotto soglia di beni e servizi della normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria di cui al comma 1 dell'articolo 24, non implica per gli enti autonomi l'applicazione di puntuali modalità, ma solo l'osservanza dei principi desumibili dalla normativa in questione, ritenendo, inoltre, tale interpretazione del comma 1 conforme al comma 9 nel quale si legge che "le disposizioni dei commi 1, 2 e 5 costituiscono norme di principio e di coordinamento". *Questa espressione, diversa da quella di "principi fondamentali" che ricorre in ipotesi di legislazione concorrente, conferma che qui ci si trova di fronte ad un caso di legislazione esclusiva e "trasversale" dello Stato, che deve tener conto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza dei mezzi usati rispetto al fine che si vuol raggiungere della tutela della concorrenza.* (Considerato in diritto n. 6.2).

Alla luce delle considerazioni esposte, per la Corte i commi 1, 2, 4, 5 e 9 dell'art. 24 della legge n. 289 del 2002, là dove impongono la gara, fissano l'ambito soggettivo ed oggettivo di tale obbligo, limitano il ricorso alla trattativa privata e collegano alla violazione dell'obbligo sanzioni civili e forme di responsabilità, trovano fondamento nella potestà dello Stato di regolare il mercato e di favorire rapporti concorrenziali nell'ambito dello stesso. Per quanto concerne, specificamente, la questione di legittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 24 sollevata anche sotto il profilo dell'incompetenza dello Stato a dettare la disciplina sostanziale della responsabilità amministrativa dei dipendenti della Regione e degli enti pubblici regionali e locali, la Corte respinge la censura, ritenendo detta norma conforme alle disposizioni dell'art. 117, secondo comma, lettera), Cost., che assegna alla competenza esclusiva dello Stato le materie della giurisdizione e dell'ordinamento civile. Per la Corte, infatti, *nella disciplina generale della responsabilità amministrativa i profili sostanziali sono strettamente intrecciati con i poteri che la legge attribuisce al giudice chiamato ad accertarla (come si rileva, ad esempio, dalla disposizione dell'art. 52 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante il "Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti", secondo la quale "la Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto"), ovvero fanno riferimento a situazioni soggettive riconducibili alla materia dell'ordinamento civile.*

Ne discende che la potestà legislativa residuale delle Regioni a statuto ordinario in materia di ordinamento dei propri uffici (art. 117, quarto comma, della Costituzione), se può esplicarsi nel senso di disciplinare il rapporto di impiego o di servizio dei propri dipendenti, prevedendo obblighi la cui violazione comporti responsabilità amministrativa, non può tuttavia incidere sul regime della stessa (Considerando in diritto n. 7). La Corte ritiene, quindi, che spetti allo Stato dettare la disciplina sostanziale della responsabilità amministrativa dei dipendenti della Regione e degli enti pubblici regionali e locali.

CORTE COSTITUZIONALE – REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Ordinanza n. 104 del 1 aprile 2004

Ricorrente: Tribunale di Torino

Resistente: regione Piemonte

Tipo di giudizio: giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto: legge della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 recante “Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”

Esito del giudizio: manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Torino il quale riteneva che l'articolo citato, prevedendo fra i requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica la non titolarità di diritti reali su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale “sia superiore a 3, 5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili”, avrebbe violato l'art. 117 della Costituzione, disciplinando in maniera difforme rispetto alla legislazione statale di principio in una materia in relazione alla quale “esiste una competenza regionale concorrente con quella statale e non esclusiva”.

Secondo la Consulta la norma impugnata non viola gli artt. 117 e 118 della Costituzione poiché si inserisce nel quadro di una disciplina organica dell'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella Regione Piemonte. Tale disciplina - come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale- “costituisce, in linea di principio, espressione della competenza spettante alla Regione in questa materia” (cfr. ordinanza n. 526/2002).

Inoltre - prosegue la Corte- l'articolo in questione, nell'identificare i criteri di accesso all'edilizia residenziale pubblica, non contrasta con la legislazione statale di principio, poiché non attribuisce ingiustificatamente rilevanza - ai fini della esclusione dall'assegnazione degli alloggi - alla titolarità di un diritto reale su uno o più immobili che abbiano una determinata rendita catastale, indipendentemente dalla valutazione della idoneità abitativa degli stessi in relazione alle esigenze del nucleo familiare del richiedente, poiché “la titolarità di tali diritti costituisce indice oggettivo di ricchezza – espresso in termini di rendita catastale – rappresentativo

della disponibilità di un reddito utilizzabile per il soddisfacimento di dette esigenze”
(cfr. ordinanza n. 368/2003).

CORTE COSTITUZIONALE – REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Ordinanza n. 164 del 1 giugno 2004

Ricorrente: Tribunale di Torino

Resistente: regione Piemonte

Tipo di giudizio: giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto: legge della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 recante “Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Esito del giudizio: manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

La Consulta ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera b), 15, comma 1, e 32, comma 1, lettera b), e commi 6 e 7, della legge della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 recante “Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” nella parte in cui tali norme prevedono che, ai fini del subentro nella posizione del defunto assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, il convivente more uxorio debba dimostrare la convivenza nelle forme di legge di cui al citato art. 32;

Il giudizio di legittimità costituzionale era stato promosso dal Tribunale di Torino in quanto le norme impugnate era state ritenute lesive per contrasto con:

- l'art. 2 Cost., per violazione del principio di tutela delle formazioni sociali nelle quali si esplica la persona umana, fra le quali rientra senza dubbio la convivenza di fatto, tanto più in considerazione del carattere fondamentale del diritto all'abitazione ;
- l'art. 3 Cost., per disparità di in quanto ne risulterebbe un trattamento diverso di situazioni tra loro omogenee, quali sono quelle del convivente more uxorio e degli altri componenti della c.d. famiglia estesa;
- gli artt. 24, 111, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), Cost., perché la necessità di provare la convivenza nelle forme stabilite dalla legge determinerebbe un onere di acquisire provvedimenti autorizzatori discrezionalmente concessi dall'amministrazione, con evidente discriminazione in ordine alla formazione della prova;
- l'art. 97 Cost., perché l'adozione di provvedimenti in attuazione dei criteri citati contrasterebbe con i principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione.;

La Corte ha accolto la richiesta della Regione Piemonte di dichiarare la questione inammissibile ritenendo la motivazione della rilevanza della questione insufficiente.

Secondo la Consulta, inoltre, l'ipotizzata disparità di trattamento è del tutto inesistente in quanto le norme impugnate – le quali regolano, peraltro, fattispecie differenti – non regolano in maniera diversa la situazione del convivente more uxorio e quella degli altri soggetti con lui posti a confronto dal remittente in riferimento alle modalità di dimostrazione della convivenza con l'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

In base alla normativa regionale impugnata, infatti, tutti i suddetti soggetti possono fornire la prova della convivenza anche con semplici atti di notorietà.

CORTE COSTITUZIONALE – REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Ordinanza n. 243 – 8 luglio 2004

Ricorrente: Stato

Resistente: regione Marche

Tipo di giudizio: giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Oggetto: legge della Regione Marche 18 Giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale)

Esito del giudizio: estinzione del processo per sopravvenuta rinuncia al ricorso accettata dalla controparte

La Corte Costituzionale ha, dichiarato estinto il processo relativo al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, lettera d), della legge della Regione Marche 18 Giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale) a seguito dell'emanazione della legge regionale della Regione Marche 18 dicembre 2003, n. 24, che ha sostituito la disposizione sottoposta al giudizio di costituzionalità.

L'ordinanza risulta d'interesse per la trattazione degli argomenti sostenuti dalle parti relativamente alla delimitazione delle competenze, tra Stato e regioni, nelle materie "rapporti internazionali dello Stato" e "rapporti internazionali delle Regioni.

Secondo il ricorrente, la Regione aveva inteso promuovere alcuni interventi di collaborazione internazionale che non si conciliano, per materie e modalità, con le disposizioni della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), in particolare in riferimento all'art. 1 che definisce l'azione di cooperazione internazionale quale parte integrante della politica estera nazionale.

La Regione Marche aveva affermato, invece, che la legge in questione rientra nella potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3 della Costituzione. La disposizione sarebbe il frutto di una evoluzione normativa che ha visto sempre più valorizzato il ruolo della Regione di concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati.

Il nuovo art. 117 Cost., distinguendo tra rapporti internazionali dello Stato e rapporti internazionali delle Regioni renderebbe necessario - secondo la resistente- far rientrare in questi ultimi non soltanto le attività promozionali e di mero rilievo internazionale ma anche tutte quelle attività che non incidono sugli indirizzi di politica estera e sul potere di concludere trattati internazionali.

In data 2 marzo 2004 il Presidente del Consiglio dei ministri ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, nel quale si dà atto dell'emanazione della legge regionale della Regione Marche 24/2003 che ha sostituito la disposizione sottoposta al giudizio di costituzionalità.

CORTE COSTITUZIONALE – REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Ordinanza n. 263 – 8 luglio 2004

Ricorrente: Corte di Cassazione, sezioni unite civili Stato

Resistente: regione Lombardia

Tipo di giudizio: giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto: legge della Regione Lombardia 26 Novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica)

Esito del giudizio: restituzione degli atti alla Corte di Cassazione per sopravvenuta normativa che rende necessaria una nuova valutazione

La Corte Costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte di Cassazione nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Lombardia 26 Novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica) su ricorso della Regione Lombardia.

La materia della bonifica è da ricondurre a quella di competenza concorrente in base all'art. 117, comma 3, della Costituzione, del governo del territorio. Pertanto risulterebbe violato il principio della concorrenza dell'intervento pubblico e di quello privato in materia di bonifica.

La norma contestata sarebbe lesiva della competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato in materia di ordinamento civile dal nuovo testo dell'art. 117, comma 2, lettera I, della Costituzione e dell'art. 18 della Costituzione.

Successivamente all'emanazione dell'ordinanza di remissione, è entrata in vigore la legge della Regione Lombardia 16 Giugno 2003, n. 7 che rende necessaria una nuova valutazione, da parte del giudice a quo, della persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

Atti di promuovimento dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale

GU n. 10 del 3-6-2004

Ricorrente: Stato

Estremi del ricorso: n. 43 ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 marzo 2004.

Oggetto: la legge regionale del Piemonte 8 gennaio 2004 n. 1 recante "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento.

Limiti violati: L'art. 117, terzo comma, della Costituzione

Il Governo ha impugnato l'articolo 32 c. 1 e 2 della legge regionale del Piemonte 1/2004 per contrasto con l'articolo 117, c. 3 della Costituzione.

Il ricorrente assume l'incostituzionalità della disposizione per la quale è la Regione a individuare le figure professionali dei servizi sociali stante la competenza concorrente dello Stato in materia di "professioni".

L'art. 117, terzo comma, della Costituzione, individua le professioni tra le materie oggetto di potestà legislativa concorrente Stato-Regioni. Nella predetta materia spetta pertanto allo Stato la determinazione, per via legislativa, dei principi fondamentali, mentre spetta alle Regioni la determinazione della disciplina di dettaglio. Pertanto la legge statale dovrà individuare, quali principi fondamentali, per ciascuna professione, quanto meno il contenuto ed il corrispondente titolo professione

Secondo il Governo le disposizioni contenute all'articolo 32, commi 1 e 2 della legge regionale del Piemonte n. 1/2004 nel prevedere che la Regione individua le figure professionali dei servizi sociali indicate alle lettere a) b) c) d) adotta un'ambigua espressione ("individua") che parrebbe riservare alla Regione la determinazione dei titoli professionali e dei correlativi contenuti della professione, in contrasto con il predetto riparto di competenze previsto dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di professioni.

Le professioni di cui all'articolo 32, comma 1, lett. a) e b) - assistenti sociali ed educatori professionali - sono, peraltro, già regolamentate nell'ambito della disciplina statale, rispettivamente con legge 23 marzo 1993 n. 84 e con d.m. 8 ottobre 1998, n. 520, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

Inoltre - rileva il ricorrente - l'articolo 32, comma 2, disciplina i titoli di studio necessari per l'esercizio della professione di educatore professionale, ponendosi in contrasto con la legislazione statale vigente in materia. Infatti l'articolo 5 della legge n. 251 del 10 agosto 2000 prevede una specifica formazione universitaria ed un esame conclusivo abilitante per le professioni sanitarie ivi

previste; tra tali professioni rientra anche, ai sensi dell'articolo 3, lett. h), del d.m. 29 marzo 2001 l'educatore professionale. Con i decreti ministeriali 2 aprile 2001, poi, sono stati disciplinati i percorsi formativi previsti dalla legge 251/2000; in particolare i predetti decreti determinano le classi di laurea e laurea specialistica i cui corsi si concludono con un esame finale abilitante. Tale esame conclusivo dei percorsi formativi rappresenta -secondo il ricorrente- a tutti gli effetti un esame di Stato, di esclusiva competenza statale. La norma in questione pertanto, nel prevedere, quali titoli idonei per l'accesso alla professione, titoli diversi da quelli già disciplinati nei decreti ministeriali 2 aprile 2001 - titoli di formazione regionale e titoli universitari senza alcun esame finale abilitante - si porrebbe in contrasto con l'articolo 33 della Costituzione.

A parere del Governo non è consentito alle Regioni di disciplinare ex novo figure già esistenti, per le quali le disposizioni vigenti hanno previsto la formazione universitaria e l'abilitazione a seguito di esame di Stato, in termini tali da svalutare la figura professionale e il relativo titolo, in quanto per essi venga previsto un percorso formativo di livello inferiore, e venga soppresso l'esame di Stato.

Si determinerebbe infatti una disparità ingiustificata, come già affermato dalla Corte riguardo al riparto di competenze operato dall'articolo 117 terzo comma della Costituzione in materia di professioni. Infatti con la sentenza n. 353/2003 la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2003, n. 25, che istituiva e disciplinava nuove professioni, aventi ad oggetto pratiche terapeutiche non convenzionali.

Atti di promuovimento dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale

GU n. 26 del 7-7-2004

Ricorrente: Regione Emilia-Romagna

Estremi del ricorso: n. 51 ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 maggio 2004

Oggetto: articoli 1, comma 3; 2; 7, commi da 1 a 6; 10; 12; 13, commi 1 e 3; 14, commi da 1 a 5; 15, comma d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 " Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione"

Limiti violati: artt. 117, commi 3 e 6, e dell'art. 118 della Costituzione

La Regione Emilia-Romagna ha impugnato il decreto legislativo del 19 Febbraio 2004 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione" sul primo ciclo dell'istruzione in quanto tenderebbe a creare una scuola rigidamente regolata a livello ministeriale senza tener conto delle competenze regionali e delle autonomie scolastiche già precisate dalla sentenza n. 13/2004 della Corte Costituzionale.

Il ricorso impugna le norme relative agli anticipi delle iscrizioni, all'organizzazione oraria, all'insegnante tutor, ai piani di studio, alla definizione e all'organizzazione del personale docente.

Più specificamente la ricorrente solleva giudizio di legittimità costituzionale relativamente:

- all'art. 1, comma 3, il quale specifica che al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali.

Posto che la collaborazione tra uffici statali e regionali corrisponde in ogni modo ad un principio di buona amministrazione oltre che alla regola costituzionale, secondo la ricorrente, tuttavia, la disposizione in esame assegna ad un ufficio statale un compito amministrativo, sia pure di carattere collaborativo, rendendolo responsabile o corresponsabile del risultato, mantenendo una duplicità di gestione amministrativa o una forma di coamministrazione. In questi termini, il comma 3 attribuisce una funzione amministrativa ad un organo periferico statale in una materia costituzionalmente spettante alle regioni (salva la determinazione con legge dei principi fondamentali da parte dello Stato). Con sentenza n. 303/2003 la Corte ha già chiarito che, nella materie di competenza concorrente, lo Stato non può assegnare a se stesso le funzioni amministrative, a meno che il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 non imponga di accentrare determinate funzioni per garantirne l'esercizio unitario, nel rispetto di certe modalità e condizioni. Al di fuori di questi casi, la distribuzione delle funzioni amministrative spetta alla legge regionale, ai sensi dell'art. 117, commi 3 e 4,

e dell'art. 118, commi 1 e 2, Cost. che la norma impugnata non possa rientrare nei casi di cui alla sent. n. 303/2003 risulta evidente per il fatto stesso che la funzione è attribuita ad un organo periferico statale: il che esclude la sussistenza di una qualsiasi esigenza unitaria. A parere della ricorrente la norma in questione non può ricondursi ad alcuno dei titoli di competenza statale previsti nell'art. 117, comma 2, Cost. In presenza di una norma formulata nei termini dell'art. 118 Cost., una amministrazione periferica statale nelle materie regionali non ha più giustificazione alcuna, se non eventualmente per compiti di raccordo tra eventuali competenze centrali e ordinarie competenze regionali.

- art. 7, commi 1 e 2, primo periodo, e 4, primo periodo, e dell'art. 10, commi 1 e 2, primo periodo, e 4, primo periodo.

L'art. 7 si occupa della scuola primaria e l'art. 10 della scuola secondaria di primo grado. Il comma 1 di entrambe le disposizioni fissa l'orario annuale delle lezioni, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome, nella misura fissa di 891 ore. A queste ore si aggiungono ulteriori 99 ore annue (per la scuola primaria) e 198 ore annue (per la scuola secondaria di primo grado) di attività e insegnamenti facoltativi, organizzati dalle scuole al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi. Il comma 4, poi, definisce anche il tempo dedicato alla mensa e al dopo mensa, ponendo il limite massimo di 330 ore annue (art. 7) e di 231 ore annue (art. 10). Dunque, mentre per la scuola dell'infanzia l'art. 3 stabilisce che l'orario annuale delle attività educative si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie, per la scuola primaria e secondaria di primo grado il d.lgs. n. 59/2004 non lascia nessun margine di scelta né alle regioni né alle scuole, direttamente prescrivendo un orario fisso sia per le lezioni obbligatorie sia per le attività facoltative.

La regione ricorrente ritiene debba escludersi che il vincolo rigido nella fissazione dell'orario annuale delle attività educative possa giustificarsi sulla base dell'art. 117, comma 2, lett. n). I commi 1, 2, primo periodo, e 4, primo periodo, di entrambe le disposizioni, dunque, paiono illegittimi nella parte in cui fissano con precisione l'orario annuale perché pongono norme di dettaglio in materia di competenza concorrente, e vincolano ad esse.

- art. 7, comma 4, secondo periodo, e dell'art. 10, comma 4, secondo periodo. Secondo la ricorrente si tratta di disposizioni di dettaglio in materia di competenza concorrente, che regolano, senza lasciare spazio alle regioni e alle scuole, il modo in cui far fronte all'eventualità in cui le attività educative opzionali richiedano una specifica professionalità non reperibile fra i docenti delle scuole stesse. Le norme impuginate attengono sia all'istruzione sia alle professioni, ed in entrambi i casi si tratta di materie di competenza concorrente. La definizione dei titoli degli esperti può considerarsi - almeno nella determinazione di requisiti minimi - funzione sorretta da esigenze unitarie: ma si tratta pur sempre di una regolazione interna alla materia regionale, ed essa, in base alla sent. n. 303/2003, dovrebbe comunque essere svolta previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.

- art. 7, comma 5, secondo periodo, e comma 6, e dell'art. 10, comma 5, secondo periodo. Gli articoli disciplinano la figura dell'insegnante tutor. Secondo la regione ricorrente anche in questo caso si tratta di disposizioni dettagliate che regolano i vari compiti del docente tutor senza lasciare spazio neppure ad una normativa attuativa regionale.

Per rispettare il quadro costituzionale delle competenze, lo Stato si sarebbe dovuto limitare ad indicare la possibilità per le regioni o per le scuole di istituire questa figura, senza imporla. La sua presenza, infatti, non può essere considerata un principio fondamentale in materia di istruzione: si tratta di una puntuale soluzione organizzativa di un problema - quello della specifica e continua attenzione al singolo studente - che ne ammette molte, e che allo stato attuale costituisce oggetto di sperimentazione.

- art. 2, dell'art. 12, comma 1, ultimo periodo, e 13, comma 1, secondo periodo. L'art. 2 dispone in termini generali che alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. La legge di delega prevede invece, all'art. 2, comma 1, lett. e), ultimo periodo, e all'art. 7, la possibilità in via sperimentale ed anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative, di un'iscrizione anticipata alla scuola dell'infanzia, ponendo il termine del 2006 per la fine della sperimentazione. L'art. 2, dunque, eccederebbe la delega e ne contraddirebbe le norme sulla sperimentazione. Inoltre il d.lgs. n. 59/2004 pare intrinsecamente irragionevole perché da un lato sperimenta l'anticipazione dell'iscrizione, dall'altro compie già la scelta definitiva.

Ugualmente deve ritenersi per l'art. 13, comma 1, che corrispondentemente prevede la possibilità di un'anticipazione dell'iscrizione alla scuola primaria, gestita anch'essa, illegittimamente, dal Ministro dell'istruzione.

- art. 12, comma 2, dell'art. 13, comma 3, e dell'art. 14, commi 2 e 4.

Tali disposizioni adottano in via provvisoria fino all'emanazione del regolamento l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo di cui agli allegati A (per la scuola dell'infanzia), B (per la scuola primaria) e C (per la scuola secondaria di primo grado). Anche l'art. 14, comma 4, poi, ribadisce la previsione del regolamento governativo.

Pare alla ricorrente regione che gli orari (lett. a) e le modalità di valutazione dei crediti scolastici non rientrino nell'ambito delle "norme generali sull'istruzione" e che, quindi, essi non possano essere oggetto di regolamenti statali, essendo ciò precluso dall'art. 117, comma 6, Cost. In queste materie, lo Stato dispone di competenza legislativa limitata ai principi fondamentali, e non dispone di potere normativo attuativo, dato che la potestà legislativa, all'interno dei principi fondamentali, spetta alle regioni.

- art. 14, comma 3, il quale prevede che, al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento per l'anno scolastico 2004-2005, e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado, l'assetto organico delle scuole secondarie di primo grado, come definito dall'art. 10, comma 4, viene confermato secondo i criteri fissati nel DPR 14 maggio 1982, n. 782. Tale decreto è un regolamento integralmente concepito non nella logica del

servizio di istruzione, ma nella logica della scuola meramente statale, incardinata in un'amministrazione scolastica accentrata, priva di una propria autonomia didattica e gestionale; e in un contesto privo naturalmente di ogni competenza regionale. Esso definisce nel dettaglio le materie o gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento e le condizioni per l'istituzione delle cattedre, nonché... gli obblighi d'insegnamento. Dunque, l'art. 14, comma 3, conferisce forza di legge ad un atto che regola minutamente il modo in cui devono essere organizzate le attività didattiche prescritte nei piani di studio, escludendo qualsiasi margine di scelta delle regioni e delle scuole.

Nel nuovo quadro costituzionale, invece, la legge statale deve limitarsi a dettare le norme generali statali sulle materie di studio e i principi fondamentali sull'organizzazione, lasciando poi alle regioni, e naturalmente alle scuole, un congruo margine di autonomia perlomeno in relazione al modo in cui organizzare il servizio e distribuire i compiti fra i vari docenti, nel rispetto dell'organico disponibile.

- art. 14, comma 5: prevede che, "ai fini dell'espletamento dell'orario di servizio obbligatorio, il personale docente interessato ad una diminuzione del suo attuale orario di cattedra viene utilizzato per le finalità e per le attività educative e didattiche individuate, rispettivamente, dall'art. 9 e dall'art. 10". A parere della ricorrente tale norma non può considerarsi norma generale sull'istruzione né "principio fondamentale" nella materia. Essa regola operativamente il modo in cui le scuole devono organizzare lo svolgimento delle attività educative, violando sia la competenza legislativa regionale - chiamata a svolgersi nel quadro di soli principi fondamentali di legge statale - sia l'autonomia delle scuole.
- art. 15, comma 1, secondo periodo, il quale prevede la possibilità di incrementi di posti nell'ambito dell'organico del personale docente, mediante il decreto del Ministro dell'istruzione..., di concerto con il Ministro dell'economia..., di cui all'art. 22, comma 2, legge n. 448/2001. Secondo la ricorrente la competenza costituzionale propria ormai delle regioni in materia di gestione e organizzazione del servizio dell'istruzione richiede che lo Stato, in attuazione dell'art. 119 Cost., trasferisca alle regioni le risorse necessarie ad esercitare anche la funzione in questione, pienamente rientrante nell'organizzazione del servizio. Invece l'art. 15, non prevede alcun significativo coinvolgimento delle regioni nell'esercizio della funzione di determinazione dell'organico, attinente ad una materia di competenza concorrente (cfr. sent, n. 303/2003).

Atti di promuovimento dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale

GU n. 26 del 07-07-2004.

Ricorrente: Stato

Estremi del ricorso: n. 53 ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 maggio 2004.

Oggetto: legge regionale delle Marche "Disposizioni eccezionali e straordinarie in attuazione del piano sanitario regionale 2003/2006 relative al personale delle strutture sanitarie private titolari di accordi contrattuali con il servizio sanitario regionale"

Limiti violati: artt. 3, 51 e 97, commi 1 e 3, della Costituzione

Gli artt. 1 e 2 della legge della regione Marche n. 4 del 2004, e gli articoli ad essi collegati, dispongono l'inserimento nei ruoli regionali, ed in particolare nell'organico delle aziende del servizio sanitario regionale, del personale già assunto a tempo indeterminato in unità operative o strutture sanitarie private riconvertite, disattivate o soppresse.

Tale personale, che risulta quindi in esubero, è inquadrato previa selezione per titoli di servizio, professionali e culturali ed esame orale. L'idoneità costituisce requisito per l'inserimento nei ruoli, inserimento a sua volta subordinato alla presenza di posti vacanti nell'organico delle aziende.

Tale previsione, disponendo l'inserimento di personale già in servizio presso strutture private nel ruolo di un'amministrazione pubblica, senza le modalità del concorso pubblico, secondo il ricorrente, viola il principio costituzionale dell'accesso ai pubblici uffici mediante pubblico concorso di cui agli artt. 3, 51 e 97, commi 1 e 3, della Costituzione, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 194/2002, 373/2002, 274/2003), nonché i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento.

A parere del Governo i citati principi costituzionali risultano altresì violati dagli articoli censurati per la copertura di tutti i posti disponibili (peraltro non quantificati dalla legge in oggetto) mediante procedura interamente riservata.

Atti di promuovimento dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale

GU n. 34 del 01-09-2004.

Ricorrente: Stato

Estremi del ricorso: n. 65 ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 luglio 2004.

Oggetto: la legge regionale del Molise 26 aprile 2004, n. 9, «Provvedimenti per l'adozione di minori da parte delle coppie residenti nella Regione Molise»

Limiti violati: art. 117, seconda comma, lettera i) della Costituzione

Il Governo ha presentato ricorso contro la legge n. 9 del 26 aprile 2004 della Regione Molise, in materia di adozione di minori stranieri da parte di coppie residenti nel territorio regionale.

Ad avviso del Governo la Regione ha ecceduto la propria potestà legislativa. Infatti la legge impugnata (che ha quale finalità quella di sostenere e fornire assistenza alle coppie di coniugi residenti nella regione che vogliono adottare un bambino straniero e residente all'estero), al comma 3, lett. e), e il comma 4, dell'art. 2, attribuendo alla Regione determinati compiti in materia di adozione internazionale, eccede la competenza regionale in quanto è riservato in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. i), della Costituzione, legiferare in tale materia, che attiene all'ordinamento civile. In particolare:

- l'art. 2, comma 3, lett. e), riconoscendo alla Regione la possibilità di stipulare convenzioni con i centri di intermediazione esteri, attribuisce alla stessa un compito che l'art. 39, comma 1, lett. b), della L. n. 184/83 (come modificata dalla L. n. 476/98, di ratifica della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993) riserva alla Commissione nazionale per le adozioni internazionali.
- l'articolo 2, comma 4, prevedendo che, previa convenzione con la Commissione nazionale per le adozioni internazionali, la Regione possa: a) rilasciare l' autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione; b) rilasciare il certificato di conformità dell'autorizzazione alle disposizioni della menzionata Convenzione per la tutela dei minori, contrasta con l'art. 39, comma 1, lett. h) ed i) della legge 4 maggio 1983 n. 184 (modificata dalla L. n. 476/98) che attribuisce tali funzioni all'esclusiva competenza della Commissione per le adozioni internazionali.

Tale attribuzione è finalizzata a garantire, su tutto il territorio nazionale, l'uniformità di valutazione delle situazioni soggettive che interessano i minori adottati provenienti da altri paesi e di consentire un'adeguata attività di controllo in Italia dell'ingresso e del soggiorno dei minori in stato di adozione.

Atti di promuovimento dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale

GU n. 34 del 01-09-2004.

Ricorrente: Stato

Estremi del ricorso: n. 82 ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 agosto 2004.

Oggetto: legge regionale del Piemonte 31 maggio 2004 n. 13 "Regolamentazione delle discipline bio – naturali"

Limiti violati: art. 117, terzo comma, della Costituzione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato di fronte alla Corte Costituzionale la legge della Regione Piemonte del 31 Maggio 2004, n. 13 recante "Regolamentazione delle discipline bio-naturali" siccome in contrasto con l'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

Secondo il ricorrente eccedono dalla competenza regionale sia l'art. che istituisce il registro per gli operatori delle discipline bio-naturali - riconoscendo come tali le pratiche che si prefiggono il compito di promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della qualità delle persone- sia l'art. 2, che riconosce a tali discipline "il compito di promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della qualità della vita della persona", demandandone l'identificazione ad una delibera della Giunta regionale, nonché gli articoli ad essi collegati.

Ad avviso del Governo, nell'ambito di tali discipline, genericamente definite e non identificate dalla legge in esame, devono ritenersi ricomprese le professioni sanitarie, anche non convenzionali, la cui individuazione, con i relativi profili e ordinamenti didattici, spetta invece allo Stato, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 353 del 2003.

Inoltre il fatto che tra le discipline bio-naturali siano comprese le professioni sanitarie, anche non convenzionali, si desume, secondo il ricorrente, oltre che dalla circostanza che queste ultime sono senz'altro finalizzate "alla promozione, alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere e al miglioramento della qualità della vita della persona", anche dal fatto che l'art. 3 della legge in esame ricomprende tra i componenti della Commissione che verifica i requisiti richiesti agli operatori delle discipline bio-naturali per l'iscrizione al sopra menzionato registro, un rappresentante designato dall'Ordine dei Medici e un rappresentante designato dall'ordine dei Farmacisti.

Le disposizioni in esame, pertanto, non rispettando il principio fondamentale che riserva allo Stato l'individuazione delle professioni sanitarie, stabilito dall'art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 502 del 1992, poi confermato dall'art. 124, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 112 del 1998 e dall'art. 1, comma 2, della L. n. 42 del 1999, contrastano con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Atti di promuovimento dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale

GU n. 40 del 13-10-2004.

Ricorrente: regione Toscana

Estremi del ricorso: n. 91 ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 30 settembre 2004.

Oggetto: decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191 recante "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica"

Limiti violati: artt. 114-117-118-119 della Costituzione

La Regione Toscana ha presentato ricorso contro l'art. 1 undicesimo comma del d.l. 12 luglio 2004 n. 168 (come risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione), rilevando che la norma impugnata esprime una scelta politica, economica e finanziaria che lede immotivatamente l'autonomia delle regioni e degli enti locali, violando altresì i limiti della competenza statale in materia di coordinamento finanziario della finanza pubblica.

La norma richiamata, ad avviso del ricorrente, sarebbe incostituzionale per la violazione dei seguenti articoli:

– artt. 117, 118 e 119 Cost.

L'art. 117 Cost. annovera il «coordinamento della finanza pubblica» tra le materie a legislazione concorrente, in cui, quindi, allo Stato compete la sola determinazione dei principi fondamentali.

Nello stesso senso in base all'art. 119, secondo comma, Cost. lo Stato deve limitarsi a fissare i principi del coordinamento finanziario e tributario. L'impugnata disposizione invece non è qualificabile come principio di coordinamento della finanza pubblica, perché non possiede, dei principi, la generalità, la struttura e la funzione: essa infatti stabilisce, in modo dettagliato, le categorie di spesa sulle quali gli enti devono operare, disciplinando minuziosamente la procedura. Inoltre la norma è in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto, in base a tali disposizioni costituzionali, mentre la potestà legislativa è regionale in un cospicuo e rilevante numero di materie, le funzioni amministrative devono di regola essere allocate in capo agli enti locali, secondo il criterio di sussidiarietà ed adeguatezza, ad eccezione di quelle che, per esigenze unitarie, non possono restare a tale livello.

Ne consegue che la regione, nell'ambito della propria potestà legislativa di cui all'art. 117 Cost. e nel rispetto dell'art. 118 Cost., alloca l'esercizio di funzioni in capo agli enti locali; tuttavia tale legislazione regionale viene vanificata dal fatto che le autonomie locali non possano poi concretamente esercitare le funzioni per il nuovo limite di spesa posto dal legislatore statale.

- artt. 114 e 119 Cost.

La norma impugnata dovrebbe trovare un fondamento nel coordinamento finanziario, essendo emanata per contenere la spesa pubblica. A tale proposito la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che l'azione di coordinamento finanziario ha carattere finalistico e quindi implica l'esercizio dei poteri necessari affinché quella finalità di coordinamento possa essere realizzata. Tuttavia la stessa giurisprudenza ha sempre sottolineato la necessità che il coordinamento finanziario non comprima l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni e agli enti locali. Questo significa, con riferimento al caso in questione, che il legislatore statale, in nome dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, potrà porre alle regioni e agli enti locali l'obiettivo finanziario che deve essere perseguito anche dalle Amministrazioni regionali e locali, lasciando però alla loro autonomia la decisione circa le modalità con cui raggiungere quell'obiettivo. La norma impugnata è dunque incostituzionale perché non stabilisce l'obiettivo del riequilibrio finanziario, non detta «un limite complessivo che lascia agli enti ampia libertà di allocazione delle risorse», ma individua le specifiche categorie di spesa sulle quali gli enti devono indiscriminatamente operare, senza possibilità di effettuare diverse ed autonome scelte all'interno dei propri bilanci.

E' inoltre violato anche l'art. 114, primo e secondo comma Cost., che sancisce l'equiordinazione dei diversi enti che compongono la Repubblica ed il riconoscimento di una piena autonomia politica degli enti territoriali: il drastico limite di spesa posto dalla norma impugnata non consente infatti agli enti territoriali il regolare svolgimento delle azioni programmate.

- artt. 114 e 119 Cost, anche in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.

La norma impugnata impone alle regioni e agli enti locali di applicare il nuovo limite di spesa già nel 2004, con un provvedimento emanato nel mese di luglio dello stesso anno, quando, evidentemente, molte scelte sono già state compiute, le azioni programmate e la gestione impostata. Perciò l'articolo censurato produce in modo puntuale e al di fuori di un'azione organica e strutturale effetti sull'esercizio finanziario in corso, inficiando totalmente la programmazione finanziaria su cui si basa l'azione delle Amministrazioni territoriali e che costituisce un presupposto essenziale per un'efficace azione amministrativa, con conseguente violazione del principio del buon andamento dell'Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

L'impugnata disposizione determina altresì una disparità di trattamento tra gli enti, applicando a tutti la stessa misura, senza tener conto delle diverse situazioni finanziarie e di bilancio delle Amministrazioni.

Atti di promuovimento dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale

GU n. 44 del 10/11/2004

Ricorrente: Stato

Estremi del ricorso: n. 98 ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 settembre 2004.

Oggetto: legge regionale del Piemonte "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1992 n. 16 (Diritto allo studio universitario) modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2000 n. 58".

Limiti violati: artt. 117, 2° comma lett. n), art. 117, 2° comma lettera m)

Il Consiglio dei Ministri ha depositato il ricorso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 commi 2 e 3 e art. 5 comma 2 della legge della Regione Piemonte n. 20 del 03 agosto 2004 in materia di diritto allo studio universitario.

Tali disposizioni, nel prevedere rispettivamente che l'assegnazione e il mantenimento delle borse di studio agli studenti abbiano luogo "ove siano soddisfatti i requisiti di merito previsti dalla Giunta regionale" e che " le borse sono concesse sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale", demandano esclusivamente alla Giunta regionale sia la fissazione dei requisiti di merito per accedere alle borse di studio, sia la definizione del loro importo e delle modalità di erogazione.

Secondo il ricorrente, così disponendo tali previsioni normative esulano dalle competenze regionali e si pongono in contrasto con il principio costituzionale, desumibile dall'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., secondo il quale i requisiti minimi per l'assegnazione delle borse di studio devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale (costituendo essi livello essenziale di prestazione concernente diritti sociali).

Più in particolare si pongono in contrasto con l'art. 4 della legge n. 390 del 1991, che, quale espressione del suddetto principio costituzionale, disciplinando "l'uniformità di trattamento" in materia di diritto agli studi universitari, prevede che tali aspetti siano definiti dallo Stato, con apposito d.P.C.M., previo parere della Conferenza Stato- Regioni.

Ad avvio del Governo le disposizioni regionali censurate, pertanto, nell'omettere il richiamo alla normativa statale sopra menzionata (diversamente da quanto disposto in ordine ai requisiti economici necessari per richiedere la borsa di studio per i quali l'art. 3, comma 1, richiama espressamente i criteri "previsti dalla normativa statale") ed attribuendo alla Giunta una competenza spettante allo Stato, violano la competenza riservata allo Stato in ordine alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett.

m), Cost. nonché la competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lett. n), riguardante le norme generali sull'istruzione.